



DOCUMENTO SULLE RENDITE del Fondo Pensione Prevedi



Aggiornato al 27 luglio 2026

Avvertenza: questo documento ha lo scopo di fornire elementi idonei a facilitare l'orientamento degli iscritti al Fondo Prevedi in materia di prestazione previdenziale. **Per quanto riguarda le prestazioni in forma di rendita vitalizia, il presente documento non può considerarsi sostitutivo della documentazione contrattuale relativa all'erogazione della medesima prestazione per la quale si rinvia al Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva"**

per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata" e ai relativi allegati disponibili nel sito internet www.prevedi.it.

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'iscritto al Fondo Prevedi che abbia maturato i requisiti di accesso alla pensione INPS e almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare, può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica complementare; il periodo di iscrizione alla previdenza integrativa che dà diritto alla prestazione pensionistica complementare è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e si sposti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la prestazione pensionistica complementare sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente che non si siano conclusi con il riscatto integrale. Nel caso in cui, al momento del pensionamento, il periodo d'iscrizione alla previdenza complementare sia inferiore a cinque anni (o tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e si sposti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.), l'aderente potrà accedere al riscatto della posizione maturata nel Fondo Pensione, anziché alla prestazione pensionistica. La differenza tra prestazione pensionistica complementare e riscatto per pensionamento della posizione maturata nel Fondo Pensione è dovuta alle modalità di erogazione e al trattamento fiscale.

La prestazione pensionistica complementare può concretizzarsi in una **rendita vitalizia** (erogata da un'impresa di assicurazione con la quale il fondo pensione ha stipulato un'apposita convenzione) o in una **prestazione alternativa** alla stessa, quale la **rendita a durata definita** (anche RDD nel documento) e i **liberi prelievi**. Ad ogni modo, l'aderente a Prevedi può comunque chiedere fino al 50% della prestazione pensionistica complementare in forma di capitale una tantum, destinando la parte restante ad una delle prestazioni sopra richiamate.

Nel caso in cui la posizione maturata nel fondo pensione fino al momento del pensionamento risulti relativamente esigua, l'iscritto può richiedere l'intera prestazione in forma di capitale una tantum. La forma prevista dal D. Lgs. 252/078 per stabilire se il lavoratore può chiedere l'intera prestazione in forma di capitale prevede infatti che: **nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata dall'aderente, l'importo della pensione complementare risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (disponibile sul sito www.inps.it; per il 2026 pari a euro 7.101,12 annui), l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale (cioè in un'unica soluzione).**

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, si rimanda al Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione Documentazione del sito web www.prevedi.it.

Il Fondo può offrire diverse tipologie di rendita vitalizia, sulla base della convenzione stipulata con l'impresa di assicurazione cui è affidato il servizio. La tabella seguente riporta una sintetica descrizione delle diverse forme di prestazione previdenziale offerte dal fondo pensione Prevedi, dalle diverse tipologie di rendite vitalizia alle prestazioni alternative.

Le prestazioni pensionistiche			
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE		CARATTERISTICHE	PUNTI DI ATTENZIONE
PRESTAZIONE IN CAPITALE			
 Erogazione: FONDO PENSIONE	- Fino al 50% della posizione individuale finale - In alcuni casi il 100%: - Se la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% della posizione individuale finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale - Per i "vecchi iscritti"	- Liquidità immediata - Libertà di utilizzo (per investimenti, acquisti, etc.)	- Richiede capacità di pianificazione, gestione e investimento del capitale ricevuto - Rischio di non utilizzare il capitale per la copertura dei bisogni nell'età pensionistica
PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA			
✓ Rendita vitalizia  Erogazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE	L'ammontare della posizione individuale finale viene trasformato in una rendita vitalizia erogata per tutta la durata della vita	- Protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) - Tendenziale stabilità della rata di rendita - Nessuna necessità di effettuare scelte di investimento	In caso di decesso, il capitale residuo non viene restituito
✓ Rendita vitalizia reversibile  Erogazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Rendita vitalizia che continua (in tutto o in parte) a favore dei soggetti indicati dall'aderente	- Protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) e, in caso di decesso, tutela dei soggetti indicati dall'aderente - Nessuna necessità di effettuare scelte di investimento	Importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia
✓ Rendita certa e poi vitalizia  Erogazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Rendita erogata, anche in caso di decesso, per un numero definito di anni, e successivamente vitalizia	- Protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) - Protezione per i soggetti indicati dall'aderente nel periodo di certezza - Nessuna necessità di effettuare scelte di investimento	Importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia

		CARATTERISTICHE	PUNTI DI ATTENZIONE
✓ Rendita vitalizia con restituzione del capitale (controassicurata)  Erogazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE	In caso di decesso restituisce ai soggetti indicati dall'aderente il capitale residuo non erogato	- Protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) e, in caso di decesso, il capitale residuo è riscattabile dai soggetti indicati dall'aderente - Nessuna necessità di effettuare scelte di investimento	Importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia
✓ Rendita vitalizia con LTC  Erogazione: IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Alla rendita vitalizia puoi aggiungere una copertura in caso di perdita di autosufficienza; al verificarsi dell'evento ti viene corrisposta una prestazione aggiuntiva pari al valore della rendita percepita	- Protezione dal rischio di longevità (rendita erogata finché si è in vita) - Protezione dal rischio di non autosufficienza	Importo della rata inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia
ALTRE PRESTAZIONI			
✓ Rendita a durata definita  Erogazione: FONDO PENSIONE	- Prestazione erogata per un numero definito di anni pari alla vita attesa residua - L'importo di ogni rata si ottiene moltiplicando il prefissato numero di quote e frazioni di quote per il valore quota del comparto al momento del disinvestimento	- L'importo della rata periodica è tendenzialmente più alto di quello di una rendita vitalizia - Il capitale residuo è riscattabile dai soggetti indicati dall'aderente	- Non è prevista la copertura del rischio di longevità (nessuna rata in caso di sopravvivenza oltre la durata definita) - Assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)
✓ Prelievi liberamente determinabili  Erogazione: FONDO PENSIONE	Prestazione con libertà di scelta di tempistiche e importi (questi ultimi nei limiti di un importo massimo che dipende dall'ammontare delle rate non prelevate di una rendita teorica a durata definita)	- Libera disponibilità dell'ammontare della posizione individuale accumulata scegliendo il momento e l'importo dei prelievi (nei limiti dell'importo massimo prelevabile) - Capitale residuo riscattabile dai soggetti indicati dall'aderente	- Non è prevista la copertura del rischio di longevità - Assunzione di rischi di tipo finanziario (variabilità dell'importo della rata)

LA RENDITA VITALIZIA

Per l'erogazione della prestazione pensionistica in rendita il Fondo Pensione PREVEDI ha stipulato, in esito ad apposita gara pubblica, apposito contratto con Assicurazioni Generali S.p.A. (in seguito semplicemente Generali o la Società o la Compagnia). Tale convenzione, la cui scadenza era originariamente prevista per il 31.12.2019, è stata rinnovata per altri dieci anni, e quindi fino al 31/12/2029.

La pensione complementare in forma di rendita si sostanzia in una somma, calcolata in base al capitale accumulato dal lavoratore nel Fondo Prevedi fino al momento del pensionamento e alla sua età in quel momento. Questa rendita è vitalizia cioè, viene erogata al lavoratore per tutta la sua vita, tramite rate periodiche mensili, trimestrali o annuali, in base alle scelte che il lavoratore sarà chiamato a fare al momento della richiesta di rendita.

La "trasformazione" in rendita del capitale accumulato dall'aderente nel Fondo Pensione avviene applicando a tale capitale dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso, oltre che in base alla tipologia di rendita scelta dall'aderente stesso. Il dettaglio di tali coefficienti, per ciascuna tipologia di rendita offerta dal Fondo Pensione, è riportato nel Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata", disponibile nel sito internet del Fondo Pensione www.prevedi.it.

Le prestazioni previdenziali in rendita vitalizia hanno importi di rate inferiori a quelli delle prestazioni alternative alla stessa, in quanto vengono erogate anche in caso di sopravvivenza oltre la vita media attesa. Ciò risulta vero per ogni tipologia di rendita vitalizia offerta dal Fondo, le cui caratteristiche sono di seguito analizzate.

Le diverse tipologie di rendita vitalizia offerte da Prevedi

1. Rendita vitalizia (chiamata Rivalutabile nel Fascicolo informativo)

Prevede il pagamento di una rendita fino a quando l'aderente rimane in vita, poiché **essa si estingue con il suo decesso**. Tale rendita è adatta a chi desidera:

- avere **l'importo più elevato possibile** dalla somma trasformata in rendita, rinunciando ad ulteriori prestazioni per i propri superstiti beneficiari;
- protezione dal **rischio di longevità**, definibile come il rischio legato all'aumento della durata della vita, che richiede di finanziare la pensione per un periodo più lungo del previsto;
- una **rata** di rendita tendenzialmente **stabile**;
- non dover effettuare scelte di investimento, poiché il capitale non ancora trasformato in rendita è gestito dall'impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda le modalità di rivalutazione, si rimanda all'apposito paragrafo nel presente documento.

2. Rendita certa e poi vitalizia (chiamata Rivalutabile certa per 5 oppure 10 anni e poi vitalizia nel Fascicolo informativo)

Prevede il pagamento di una rendita che viene corrisposta all'iscritto o, in caso di decesso, ai suoi superstiti beneficiari per cinque oppure dieci anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, mentre **si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto**. Tale rendita è adatta per chi desidera:

- proteggere i propri superstiti beneficiari dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo (il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione);
- protezione dal **rischio di longevità**;
- non dover effettuare scelte di investimento, poiché il capitale non ancora trasformato in rendita è gestito dall'impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda le modalità di rivalutazione, si rimanda all'apposito paragrafo nel presente documento.

3. Rendita vitalizia reversibile (chiamata Rivalutabile reversibile nel Fascicolo informativo)

Prevede il pagamento di una rendita all'aderente per tutta la durata della sua vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario designato (*reversionario*) in misura totale o parziale, se superstite. Il reversionario non può infatti essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione: nel caso in cui il reversionario venisse a mancare prima dell'aderente principale, quest'ultimo non potrebbe cambiarlo e la rendita diverrebbe di fatto vitalizia, estinguendosi con la morte dell'aderente principale. Tale rendita è adatta per chi desidera:

- proteggere un particolare superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di proprio decesso;
- protezione dal **rischio di longevità**;
- non dover effettuare scelte di investimento, poiché il capitale non ancora trasformato in rendita è gestito dall'impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda le modalità di rivalutazione, si rimanda all'apposito paragrafo nel presente documento.

4. Rendita vitalizia con restituzione del capitale (chiamata Rivalutabile con restituzione del montante residuale in caso di decesso dell'aderente – *Controassicurata* – nel Fascicolo informativo)

Prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai suoi beneficiari il capitale residuo pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera:

- proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere quanto non è stato ricevuto dall'aderente sotto forma di rendita finché lo stesso era in vita;
- protezione dal **rischio di longevità**;
- non dover effettuare scelte di investimento, poiché il capitale non ancora trasformato in rendita è gestito dall'impresa di assicurazione.

La designazione del beneficiario (o dei beneficiari) può essere modificata anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. Per quanto riguarda le modalità di rivalutazione, si rimanda all'apposito paragrafo nel presente documento.

5. Rendita vitalizia con LTC (chiamata Rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza – *Long Term Care*)

Prevede il pagamento all'aderente di una rendita vitalizia, il cui valore raddoppierà qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza. La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando egli, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" (farsi il bagno o la doccia; vestirsi e svestirsi; igiene del corpo; mobilità; continenza; bere e mangiare) e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona, nei termini precisati nell'Allegato III alle "Condizioni di

assicurazione” di cui al Fascicolo informativo “Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata”.

L’opzione LTC può essere abbinata ad una rendita vitalizia non reversibile (la c.d. “Rivalutabile”), sia ad una rendita vitalizia reversibile (la c.d. “Rivalutabile reversibile”). Nel primo caso, la rendita si estinguerà con il decesso dell’aderente (l’assicurato principale). Nel secondo caso, in caso di decesso dell’aderente principale al reversionario verrà erogata una rendita calcolata a partire dall’importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell’evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista (la rendita si estingue con il decesso del reversionario). Tale rendita è adatta per chi desidera:

- proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso **di perdita di autosufficienza**;
- protezione dal **rischio di longevità**.

Il reversionario **non** può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione. Per quanto riguarda le modalità di rivalutazione, si rimanda all’apposito paragrafo nel presente documento.

Denominazione della gestione degli investimenti

Come anticipato in precedenza, per tutte le tipologie di rendita offerte da Prevedi il capitale non ancora trasformato ed erogato all’iscritto rimane gestito dall’impresa di assicurazione, attraverso un’apposita **Gestione Speciale**. Tale gestione è condotta con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione “GESAV” di cui all’Allegato 1 alle “Condizioni di assicurazione”, contenute nel Fascicolo informativo “Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata”.

Decorrenza e periodicità di erogazione

Ciascuna rendita ha decorrenza il primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’aderente che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui all’art. 11 del D. Lgs 252/05. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’aderente (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell’aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale. In caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni. Ciascuna rendita è erogabile in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali, a scelta dell’aderente.

Ad ogni ricorrenza annua della rendita, dovrà essere consegnato alla Compagnia di Assicurazione il certificato di esistenza in vita dell’assicurato o degli eventuali aventi diritto. La Compagnia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista e di ogni rata successiva di rendita il primo giorno del mese successivo corrispondente alla rateazione prevista, o comunque entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Nel solo caso di rendita LTC, la decorrenza ha inizio dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza: il pagamento si esaurisce con il decesso dell’assicurato o in caso di revisione dello stato di non autosufficienza.

Calcolo della prima rata di rendita

Come sopra precisato l'importo della rendita dipende dal premio versato, dalle garanzie prestate, dall'età e dal sesso dell'assicurato, nonché, ove previsto, dall'età, dal sesso del reversionario e dalla percentuale di reversibilità. L'importo annuo della rendita lorda iniziale si ottiene moltiplicando il montante finale accumulato destinato alla prestazione periodica per il coefficiente di conversione corrispondente all'età, al sesso e alla rateazione prescelta. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento al Fascicolo informativo "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata".

Il capitale maturato dall'aderente viene conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice ed investito nella gestione separata "GESAV" di Assicurazioni Generali S.p.A.

Modalità di rivalutazione della rendita

Le rendite vitalizie sono rivalutate in base all'andamento della citata Gestione Separata (GESAV), il cui rendimento è annualmente retrocesso alle rendite in corso di erogazione. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo di 0,55% il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita (quindi, se il rendimento della GESAV è pari a 2,75%, il netto attribuito all'aderente sarà pari a 2,20%). **Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al tasso minimo garantito dal contratto, pari all'1%.**

Il suddetto tasso minimo garantito può essere riconosciuto all'aderente anche in via anticipata, tramite la scelta, da parte dello stesso aderente, del corrispondente **tasso di interesse tecnico** nel modulo di richiesta di erogazione della rendita.

Qualora l'aderente scelga un tasso tecnico (e quindi un rendimento anticipato) maggiore di zero, la misura effettiva di rivalutazione che si consolida annualmente si ottiene con la seguente formula: tasso rendimento GESAV (al netto dello 0,55%) meno tasso tecnico scelto dall'aderente. Ad esempio, con un tasso GESAV lordo del 2,75% per l'anno di riferimento e un tasso tecnico scelto dall'aderente pari a 1%, avremo una rivalutazione finale per l'anno di riferimento pari a 1,20%.

Per tutto quanto non espressamente qui sopra indicato, si rinvia al Documento sulle rendite e al Fascicolo informativo sull'erogazione delle rendite intitolato "Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata" disponibili nel sito internet di Prevedi www.prevedi.it. La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del fondo www.prevedi.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.

Simulazione di erogazione della rendita

Per effettuare una simulazione della rendita erogabile da Prevedi, in base alle condizioni contrattuali vigenti alla data di pubblicazione del presente documento, utilizzare il simulatore disponibile nel sito web www.prevedi.it nella sezione informativa relativa alla liquidazione in forma di rendita (<https://prestazioni.mefop.it/assofondi2012>).

ATTENZIONE: si evidenzia che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate dal simulatore di rendita sono basate sulle attuali condizioni contrattuali, che saranno in vigore fino al 31/12/2029. Le condizioni contrattuali vigenti nel momento in cui l'iscritto chiederà l'erogazione della rendita potrebbero, quindi, essere diverse da quelle attuali e conseguentemente anche lo sviluppo della prestazione potrebbe risultare diverso.

LE ALTRE PRESTAZIONI

L'art. 11, comma 3-bis del D. Lgs. 252/2005¹ introduce nel nostro ordinamento, pur limitando la novità ai fondi a contribuzione definita, tre nuove prestazioni previdenziali alternative alla rendita, ovvero:

1. **La rendita a durata definita** (dal 01/07/2026);
2. **I liberi prelievi** (dal 01/07/2026).

Tali prestazioni hanno diversi **aspetti in comune** tra loro, come di seguito evidenziato:

- **non sono tra loro cumulabili**;
- **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. L'opzione per la rendita vitalizia è infatti esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima;
- nel momento in cui l'aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso entra nella **fase di erogazione**. In questa fase il beneficiario non può versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, né esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni), con eccezione dello switch di comparto nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto di Prevedi;
- in caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis del novellato D. Lgs. 252/2005, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, pena l'incompletezza della richiesta;
- le nuove prestazioni sono erogate direttamente da Prevedi e il **montante residuo è mantenuto in gestione** fino al completamento della fase di erogazione, nel comparto scelto dall'aderente o – in mancanza di indicazione da parte dell'aderente - nel comparto di default indicato nella Nota informativa del Fondo.

La rendita a durata definita (RDD)

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della **vita attesa residua del beneficiario**. Il comma 3-ter dell'art. 11 del novellato D. Lgs. 252/2005 prevede che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione residente. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'iscritto può scegliere tra queste periodicità di pagamento della rata: TRIMESTRALE, SEMESTRALE O ANNUALE. Se, tuttavia, l'importo della rata calcolato al momento della richiesta della prestazione è inferiore a 300 euro lordi, sarà necessario optare per una periodicità inferiore (meno frequente).

Per i fondi pensione che, come Prevedi, adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di RDD corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente

¹ Introdotto dalla Legge 199/2025.

all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

Esempio di calcolo di una RDD

Valore posizione	Numero quote totali	Anni di vita attesi alla richiesta	Frequenza erogazione	Rate totali	Quote disinvestite per singola erogazione
106.653,50 €	4.918,081	20	Trimestrale	80	61,476

Posizione previdenziale di 106.653,50 €, corrispondente a 4.918,081 quote, ed una vita attesa dell'aderente, al momento della richiesta di erogazione della rendita a durata definita, di 20 anni (si arrotonda per difetto). L'aderente chiede una RDD con rate trimestrali, quindi il totale delle rate sarà pari a $4 \times 20 = 80$. Sulla base delle indicazioni fornite, sarà necessario fare $4.918,081/80$, ottenendo 61,476 quote per singola erogazione. L'importo della rata di rendita a durata definita dipenderà dal valore della quota al momento dei disinvestimenti trimestrali.

Tempistiche di erogazione

Se la richiesta arriva a Prevedi dall'1 al 16 del mese, corretta e completa dei documenti richiesti, il pagamento della prima rata di Rendita a durata definita sarà a metà del terzo mese successivo (ad esempio, se arriva tra l'1 e il 16 gennaio, il pagamento sarà a metà aprile). Se invece la richiesta arriva a Prevedi (o si completa degli allegati necessari), dal 17 a fine mese, il pagamento della prima rata di Rendita a durata definita sarà a metà del quarto mese successivo (ad esempio, se arriva tra il 17 e il 31 gennaio, il pagamento sarà a metà maggio).

Periodo transitorio

Al fine di permettere ai fondi pensione e ai loro service amministrativi di adeguarsi alle nuove disposizioni normative, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026. Durante questi mesi sarà possibile inviare a Prevedi una richiesta di RDD, che verrà di fatto "prenotata" in attesa dell'adeguamento dei processi produttivi del Fondo. Secondo le indicazioni del service amministrativo di Prevedi, gli interventi procedurali che consentiranno la registrazione dell'opzione per la RDD e per permettere il disinvestimento e successivo pagamento dell'eventuale componente da liquidare in forma di capitale si concluderanno entro il prossimo 31/08/2026. L'adeguamento complessivo del modello operativo che consenta la gestione dei primi disinvestimenti riguardanti le RDD è invece fissato orientativamente per il prossimo 30/11/2026.

I liberi prelievi

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica, nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dal fondo pensione. Il comma 3-quater dell'art. 11 del novellato D. Lgs. 252/2005 prevede che i prelievi possano essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita. A tale fine, si prende a riferimento una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Tale rendita è da intendersi come figurativa, rilevante solo per il calcolo delle suddette rate. È ammesso un prelievo ogni sei mesi, per un importo minimo di 300 euro lordi.

Esempio di calcolo di un libero prelievo

Valore posizione	Numero quote totali	Anni di vita attesi alla richiesta	Frequenza erogazione	Rate totali	Quote disinvestite per singola erogazione
106.653,50 €	4.918,081	20	Annuale	20	245,904

Stesso aderente dell'esempio relativo alla rendita a durata definita, con posizione di 106.653,50 € divisa in 4.918,081 quote, e con una vita attesa, al momento della richiesta, di 20 anni. Le quote relative ad una RDD teorica annuale sarebbero pari a $4.918,081/20$, ovvero 245,904 quote per singola erogazione.

1. Al momento della scelta di usufruire della prestazione "liberi prelievi" (il 10/01/2027), l'aderente contestualmente decide di chiedere di disinvestire il massimo possibile, ovvero 245,904 quote. Verranno effettuati i dovuti calcoli e tali quote verranno disinvestite al valore quota di febbraio 2027 (ipotesi: 22,845 euro), per un totale di 5.617,68 euro lordi;
2. Il secondo anno l'aderente non effettua alcuna richiesta;
3. Maturato il terzo anno (15/01/2029), l'aderente decide di effettuare un altro prelievo, indicando il massimo prelevabile. L'ammontare teorico maturato della RDD sarebbe pari a $245,904 \times 3 = 737,712$ quote, alle quali vanno tuttavia tolte le quote già disinvestite al momento della scelta iniziale (245,904). Al valore quota di febbraio 2029 (ipotesi: 24,901 euro) verranno quindi disinvestite $737,712 - 245,904$ quote, ovvero 491,808 quote, per un totale di 12.246,51 euro lordi.

Tempistiche di erogazione

Se la richiesta arriva a Prevedi dall'1 al 16 del mese, corretta e completa dei documenti richiesti, il pagamento del libero prelievo sarà a metà del terzo mese successivo (ad esempio, se arriva tra l'1 e il 16 gennaio, il pagamento sarà a metà aprile). Se invece la richiesta arriva a Prevedi (o si completa degli allegati necessari), dal 17 a fine mese, il pagamento del libero prelievo sarà a metà del quarto mese successivo (ad esempio, se arriva tra il 17 e il 31 gennaio, il pagamento sarà a metà maggio).

Periodo transitorio

Al fine di permettere ai fondi pensione e ai loro service amministrativi di adeguarsi alle nuove disposizioni normative, è stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026. Durante questi mesi sarà possibile inviare a Prevedi una richiesta di libero prelievo, che verrà di fatto "prenotata" in attesa dell'adeguamento dei processi produttivi del Fondo. Secondo le indicazioni del service amministrativo di Prevedi, gli interventi procedurali che consentiranno la registrazione dell'opzione per il libero prelievo e per permettere il disinvestimento e successivo pagamento dell'eventuale componente da liquidare in forma di capitale si concluderanno entro il prossimo 31/08/2026. L'adeguamento complessivo del modello operativo che consenta la gestione dei primi disinvestimenti riguardanti i liberi prelievi è invece fissato orientativamente per il prossimo 30/11/2026.

COSTI E TAVOLE DEMOGRAFICHE

PRESTAZIONI IN RENDITA VITALIZIA

✓ Rendita vitalizia	Direttamente a carico dell'aderente	1,24%
	Indirettamente a carico dell'aderente	0,55% (costo trattenuto dall'impresa di assicurazione dal rendimento della Gestione Sperata – GESAV)

ALTRE PRESTAZIONI

✓ Rendita a durata definita	<i>Costo di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico dell'aderente</i>
✓ Prelievi liberamente determinabili	<i>²Costo di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico dell'aderente</i>

Tavole demografiche applicate per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia:

- **Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata**
Tavola IPS55DIFF - qx al 100% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
- **Base demografica per la perdita di autosufficienza**
Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting).
- **Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti**
Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
- **Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti**
Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

Tavola demografica di riferimento per la determinazione dell'aspettativa di vita per l'erogazione della rendita a durata definita e dei prelievi liberamente determinabili

Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 nella versione tempo per tempo vigente

GLOSSARIO

Agli effetti del presente documento si intendono per:

Age-shifting: Letteralmente spostamento di età. È una operazione che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting.

Assicurato: La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitale assicurato iniziale: Corrisponde al premio versato al quale viene sottratto il caricamento.

Capitale assicurato: Si determina incrementando il "capitale assicurato iniziale" di tutte le rivalutazioni annue fino alla data di calcolo.

Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza: La data di riferimento per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto.

Gestione separata di attivi: Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quelle delle altre attività di Assicurazioni Generali S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegata, parte dei rendimenti finanziari realizzati.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Ricorrenza annuale di rivalutazione: Data stabilita dal contratto alla quale viene riconosciuta una rivalutazione delle prestazioni assicurate.

Rischio di investimento: rischio di variazioni negative del valore degli investimenti, con possibili effetti sul montante accumulato e sulla prestazione pensionistica futura.

Rischio di longevità: rischio legato all'aumento della durata della vita, che richiede di finanziare la pensione per un periodo più lungo del previsto

Società o Compagnia: Assicurazioni Generali S.p.A., altresì definita impresa o compagnia, che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Trattamento di fine rapporto (TFR): Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione ad un tasso di interesse data dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5% fisso, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

Tasso minimo garantito: Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni che Generali Italia S.p.A. garantisce al Beneficiario.